

ODG finalizzato a consentire L'ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI, pubblici e privati, da parte DEI RICHIEDENTI ASILO, sulla base del solo domicilio

Premesso che

- il D.L. n. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018 e convertito con modificazioni in legge n. 132/2018, ha apportato modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica¹;
- le nuove disposizioni di legge sono state interpretate come preclusione all'iscrizione anagrafica per il (solo) richiedente asilo, suscitando immediate critiche di sospetta illegittimità costituzionale poiché la novella escluderebbero dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost.²;

Considerato che

- la disposizione introdotta ha sollevato preoccupazioni e proteste anche di molti sindaci, alcuni dei quali ne hanno preannunciato la disapplicazione;

Preso atto che

- il Sindaco di Bologna, pur deprecando gli effetti del Decreto sicurezza, ha ritenuto di non assumere tale orientamento, ritenendo preferibile la via del tempestivo confronto tra Governo ed enti locali in sede ANCI, anche sollecitando un pronunciamento della Corte costituzionale in ordine ai ritenuti vizi di legittimità dell'attuale normativa in materia di Sicurezza e immigrazione;
- il Consiglio comunale di Bologna ha, in più circostanza, stigmatizzato gli effetti della nuova normativa in tema di sicurezza ed immigrazione, anche esprimendo preoccupazione con riguardo al tema dell'accesso ai diritti fondamentali e ai servizi territoriali da parte dei richiedenti asilo;

Tenuto, altresì, conto che

- secondo autorevoli interpretazioni, tra cui, da ultimo, le avvocate Daniela Consoli del foro di Firenze e Nazzarena Zorzella del foro di Bologna, in realtà, l'attuale normativa, a prescindere dalle intenzioni del legislatore "storico", non preclude l'accesso ai diritti garantiti dai servizi territoriali, sia pubblici che privati, essendo il medesimo consentito sulla base della mera elezione di domicilio;

¹ All'art. 4 del d.lgs. 142/2015 è stato, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

² Cfr. il documento ASGI, *Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, in

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf

- va, infatti, precisato che l'art. 5 del d.lgs. 142/2015, novellato dal DL 113, garantisce espressamente ai richiedenti asilo l'accesso a tutti i servizi previsti dal d.lgs. stesso ed anche a quelli *“comunque erogati sul territorio”* sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale³;
- questo significa che il/la richiedente asilo ha diritto a tutte le prestazioni erogate sul territorio comunale, atteso che la disposizione non parla solo di servizi erogati dalla pubblica amministrazione e pertanto vanno compresi anche quelli di pertinenza di soggetti privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie immobiliari, ecc;
- tra i servizi in questione sono indubbiamente da ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli afferenti l'istruzione (scuola, nidi d'infanzia) e la formazione, anche professionale, i tirocini formativi, le misure di welfare locale (comunale e regionale), l'iscrizione ai Centri per l'impiego, l'apertura di conti correnti presso le banche o le Poste italiane;

Puntualizzato, in ordine ai servizi pubblici, che

- con riferimento all'iscrizione ai Centri per l'impiego, la disposizione di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 142/2015 va coordinata con quanto previsto dall'art. 22 del medesimo d.lgs., secondo cui, trascorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il/la richiedente asilo ha diritto di svolgere l'attività lavorativa.⁴ Diritto che comprende necessariamente anche l'iscrizione al Centro per l'impiego, propedeutico alla ricerca di opportunità lavorative;
- l'art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2015, nel riorganizzare il Servizio regionale per il lavoro (che comprende anche i Centri per l'impiego), stabilisce il principio della *“c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza”*. Se si prescinde dalla regione o provincia autonoma di residenza, è evidente che con la locuzione *“a tutti i residenti sul territorio italiano”* debba intendersi non la residenza anagrafica ma quella civilistica (art. 43 c.c.);
- in questi termini si è espressa anche la circolare ANPAL del 23.5.2018, pur precedente l'entrata in vigore del DL 113;
- pertanto, l'iscrizione ai Centri per l'impiego dovrà essere consentita anche in assenza di iscrizione anagrafica.
- con riguardo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l'iscrizione al SSN è espressamente prevista anche per i richiedenti asilo dall'art. 34 TU immigrazione d.lgs 286/98, il cui comma 1 stabilisce che *“Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e*

³ art. 5, co. 3 d.lgs. 142/2015: *“L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.”*

⁴ art. 22, co. 1 d.lgs. 142/2015: *“Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritaro non può essere attribuito al richiedente.”*

doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; (361)

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”.

Pertanto, l'accesso al SSN dovrà essere garantito anche ai richiedenti asilo, pur in difetto di residenza anagrafica ma sulla base del solo domicilio eletto in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

Precisato, in ordine ai servizi erogati da soggetti privati, che

- per quanto riguarda banche, poste, assicurazioni, agenzie immobiliari, ecc. nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza, ma solo un documento di riconoscimento, che nel caso dei richiedenti asilo è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, infatti, stabilisce che “[...] Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”⁵;
- peraltro, l'art. 126 noviesdecies d.lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di base), “Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.”;
- è, pertanto, chiaro che anche per l'apertura di un conto corrente non è necessario avere la residenza o la carta di identità ma è sufficiente il permesso di soggiorno, anche per richiesta asilo. Diritto che va rigorosamente fatto rispettare, tenuto

⁵ art. 1 d.p.r. 445/2000: “Ai fini del presente testo unico si intende per:

[...] c) **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; [...].”

anche conto che dal 1° luglio 2018 il pagamento degli stipendi non può essere fatto in contanti, rendendo necessaria l'attivazione di un conto corrente (art. 1, co. 910 legge 205/2017);

tanto premesso, si invita il Sindaco

a richiedere, nelle forme e nei modi che riterrà più idonei allo scopo, il rispetto rigoroso della legge sul territorio del Comune di Bologna da parte dei soggetti erogatori di servizi sia pubblici che privati, garantendo che ai richiedenti asilo, anche se privi di iscrizione anagrafica, sia riconosciuto il diritto di accesso a tutti i servizi erogati sul territorio comunale.

Federico Martelloni
Emily Clancy